Città di Bosa
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.06.2023

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Oggetto ed esclusioni
Art. 3 Settori di intervento
Art. 4 Tipologia degli interventi
Art. 5 Definizioni
Art. 6 Soggetti beneficiari
Art. 7 Requisiti di ammissibilità
Art. 8 Casi di esclusione
Art. 9 Spese ammissibili
Art. 10 Spese non ammissibili
Art. 11 Istruttoria della domanda di contributo
Art. 12 Valutazione delle iniziative ammissibili e modalità di assegnazione del contributo

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI
Art. 13 Termine e modalità per la presentazione della domanda
Art. 14 Modalità di concessione
Art. 15 Criteri per la concessione dei contributi

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DIPARTICOLARE RILIEVO, LAVORI E/OACQUISTI, INIZIATIVE DI RILEVANZASTRATEGICA, PATROCINIO
Art. 16 Disciplina generale
Art. 17 Contributi straordinari per iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo
Art. 18 Contributi straordinari per lavori e/o acquisti
Art. 19 Contributi straordinari per iniziative di rilevanza strategica
Art. 20 Collaborazioni – Convenzioni - Coprogettazioni
Art. 21 Patrocinio

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI
Art. 22 Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
Art. 23 Revoca del contributo
Art. 24 Pubblicità
Art. 25 Controlli

CAPO V - ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 26Oggetto e finalità
Art. 27Requisiti per l'iscrizione
Art. 28Modalità di iscrizione
Art. 29Diniego e cancellazione
Art. 30Durata e rinnovo dell'iscrizione

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 31Rapporto tra beneficiari e terzi
Art. 32 Obblighi dei beneficiari
Art. 33Trattamento dei dati
Art. 34 Norme finali e transitorie

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

CAPO I
DISPOSIZIONI GPENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Bosa determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative, lavori e acquisti nei settori d'intervento di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori.

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1.Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili attività, iniziative, lavori e acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

A) SETTORE TURISTICO -CULTURALE

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.
2. Rientrano, in particolare, in tale ambito:

a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico e archeologico di interesse locale;
d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, sagre, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà bosana;
h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
j) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

B) SETTORE SPORTIVO

1. L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

C) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate al benessere psico-fisico ed alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- educazione, tutela e protezione dei minori, dei giovani, loro armonica crescita e prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative, le attività, i lavori e gli acquisti di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere, anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse eccezioni di premi e sovvenzioni:

a) **contributi economici ordinari:** si intende l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;
b) **contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo:** si intende l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;
c) **contributi economici straordinari per acquisti:** si intende l'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di beni mobili destinati a fini istituzionali, sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;
d) **contributi economici straordinari per iniziative di rilevanza strategica:** si intende l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di eventi, organizzate sul territorio comunale, valutati dall'Amministrazione comunale di rilevanza strategica e/o di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario, anche nel caso le domande siano pervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;
e) **attribuzione di altri vantaggi economici,** in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro;
f) **patrocinio:** si intende l'adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, un'attività o un progetto di particolare rilevanza, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

2. Dal materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività, dell'iniziativa e degli acquisti dovrà risultare che gli stessi sono stati realizzati con il contributo/patrocinio del Comune di Bosa.

ARTICOLO 5 –DEFINIZIONI

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) **contributi in via ordinaria**: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nei settori di intervento indicati all'art. 4 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
b) **contributi in via straordinaria**: somme di denaro, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
c) **convenzione:** accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
d) **collaborazione:** modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
e) **coprogettazione**: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

ARTICOLO 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- ✓ Associazioni e comitati;
- ✓ Enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017;
- ✓ Società e associazioni sportive senza fini di lucro;
- ✓ fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- ✓ istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- ✓ enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione **di contributi** sono i seguenti:

- avere sede nel Comune di Bosa e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Bosa;
- aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro, fatte salve situazioni straordinarie che hanno impedito lo svolgimento delle attività;
- il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni ordinarie di cui al capo II.

2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Bosa per interventi che si svolgano sul territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può concedere, in casi particolari, contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine, del prestigio, della cultura, della storia, dell'arte e del territorio del Comune.
4. Le Società e Associazioni sportive devono:

- essere iscritte ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- essere iscritte all'Albo Regionale delle associazioni/società sportive al momento della presentazione della domanda di contributo.
- praticare l'attività sportiva nel Comune di Bosa.

ARTICOLO 8 - CASI DI ESCLUSIONE

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

1. Configura una possibile causa di esclusione dall'assegnazione di contributi la domanda:
- presentata da soggetti non legittimati;
- non sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentata oltre il termine previsto dall' avviso, fatti salvi i casi previsti nel Regolamento;
- non presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente;
- presentata da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, al soccorso istruttorio.

ARTICOLO 9 - SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo economico assegnato è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:
   a) spese di tipografia;
   b) spese di pubblicità e/o affissione;
   c) spese di locazione delle sale per manifestazioni e attività, qualora l'Amministrazione non abbia la possibilità di mettere a disposizione locali idonei;
   d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
   e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
   f) spese per i diritti SIAE e varie spese di assicurazione;
   g) spese per la realizzazione delle iniziative programmate, compreso l'allestimento e il decoro dei locali e/o luoghi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione;
   h) spese postali;
   i) spese per l'eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'attività, manifestazione e iniziativa proposta (assistenza luci, ecc.);
   j) spese inerenti la partecipazione e/o le prestazioni di relatori, artisti e ospiti;
   k) altre spese ritenute direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi e/o iniziative.

2. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale, e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

4. Per l'erogazione di contributi per manifestazioni e attività sportive di carattere continuativo sono, inoltre, ammesse le spese per promozione, acquisto/noleggio di attrezzature e materiale sportivo, collaboratori e allenatori.

ARTICOLO 10 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
   a) spese di rappresentanza di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non, ecc.;
   b) spese di vitto e/o generali relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo;
   c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
   d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e/o alla manifestazione/iniziativa;
   e) spese di vitto e soggiorno relative alla preparazione della manifestazione;

   f) spese non dettagliate in modo specifico e/o non direttamente e insindacabilmente riferibili all'organizzazione di eventi/iniziative;
   g) oneri relativi ad attività promozionali dell'associazione;
   h) oneri relativi ad attività, manifestazioni, progetti già finanziati dall'Ente;

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

i) oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di attività non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;
j) rimborsi per spese di energia elettrica, telefonia, servizio idrico se la sede dell'associazione è stata concessa dal Comune in comodato, in conformità alle norme vigenti;
k) spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
l) spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc);
m) spese relative a prestazioni del presidente e/o altri componenti della Società.

ARTICOLO 11 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 13, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine di 10 giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile d'Area competente per materia si avvale di una Commissione tecnica appositamente nominata, composta da personale dell'ente nel settore di intervento del contributo, che formula apposita graduatoria.
2. La graduatoria, redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato ai progetti da finanziare e con l'indicazione dell'importo dell'incentivo proposto, viene approvata con determinazione del Responsabile dell'Area competente.

CAPO II
CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 13- TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato di norma al 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.
2. Per beneficiare dell'erogazione dei contributi ordinari, l'Associazione deve essere iscritta all'Albo comunale delle Associazioni, di cui al capo V del presente Regolamento.
3. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bosa, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Bosa);
b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statutari;
e) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni.
4. Il contributo ordinario può essere richiesto in ambito sportivo sia per manifestazioni che per la partecipazione a campionati.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso.
Nell'avviso viene definito:
- l'importo complessivo da destinare ai contributi;
- il termine di presentazione della domanda;
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione delle graduatorie;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
- i limiti massimi e minimi degli stessi.

ARTICOLO 15 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richiesterisultante dall'applicazione dei criteri per i relativi settori di intervento, allegati al presente Regolamento.
2. In seguito all'approvazione del bilancio di previsione, l'Ente pubblicherà sul sito istituzionale del Comune l'importo destinato alle finalità di cui al presente Regolamento.

CAPO III
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARERILIEVO, LAVORI E/OACQUISTI, INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA, PATROCINIO

ARTICOLO 16 - DISCIPLINA GENERALE

1.Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale, mediante deliberazione della Giunta comunale, può concedere contributi straordinari per:
- iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
- acquisto di beni mobili destinati a fini istituzionali e lavori;
- iniziative di rilevanza strategica.

2. Rientrano nella tipologia di cui al presente Capo anche le domande presentate oltre il termine di cui all'art. 13, 1° comma.
3. Le domande devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 13, 3° comma, salvo quanto specificato negli articoli seguenti, almeno 30 giorni prima della manifestazione/iniziativa per la quale si richiede il contributo.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI DIPARTICOLARE RILIEVO

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative / manifestazioni di particolare rilievo, sulla scorta di almeno 2(due) dei seguenti criteri:
- originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
- forte valenza sociale;
- coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
- rilevanza turistica dell'iniziativa;
- ricaduta dell'attività sul territorio;
- coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.

2. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
- strutturazione del programma;
- capacità di programmazione e di spesa;
- capacità di parziale autofinanziamento.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

ARTICOLO 18 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PERLAVORI E/O ACQUISTI

1. I contributi possono essere concessi per l'acquisto di beni mobili destinati a fini istituzionali.
2. Le domande di contributi per acquisti di beni mobili vanno corredate da relazione illustrativa circa le finalità dell'acquisto. Il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo di euro 5.000,00.
3. L'ufficio può richiedere ogni documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.
4. Sono altresì ammessi contributi nel limite di euro 5.000,00 per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione di edifici, impianti e patrimonio comunale nonché di costruzione su aree comunali in favore di associazioni che siano titolari della concessione di gestione di immobili e/o impianti comunali.
5. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
   - strutturazione del programma;
   - capacità di programmazione e di spesa;
   - capacità di parziale autofinanziamento.

ARTICOLO 19 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE DI RILEVANZASTRATEGICA

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative di rilevanza strategica e di particolare rilievo organizzativo e/o finanziario.
2. Per iniziative di rilevanza strategica si intendono quelle che riguardano o comportano almeno 3(tre) dei seguenti aspetti:
   - coinvolgimento di realtà nazionali o internazionali;
   - interessi di grande rilievo per l'immagine e lo sviluppo del territorio;
   - grande afflusso di pubblico;
   - riscontro sui media nazionali;
   - attivazione di flussi turistici;
   - forte capacità di attrarre risorse anche da fonti private;
   - coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.
3. L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
   - capacità di programmazione e di spesa;
   - capacità di parziale autofinanziamento.

ARTICOLO 20 – COLLABORAZIONI – CONVENZIONI E COPROGETTAZIONI

1. Le collaborazioni di cui all'art. 5 sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Responsabile di Area competente, mediante apposita convenzione, sottoscritta dalle parti, nella quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e le relative modalità di svolgimento;
- indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento dell'iniziativa;
- durata del rapporto, le cause e le modalità di risoluzione;
- l'entità del contributo e/o vantaggio economico assegnato;
- l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente.

Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano gli articoli di cui al CAPO IV;

2 Speciali convenzioni ai sensi dell''art. 71 del D.lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati ai fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

3. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

4. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 4, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito dei settori di cui all'art. 3.
5. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune.

ARTICOLO 21– PATROCINIO

1. La Giunta Comunale può deliberare il patrocinio del Comune di Bosa ad un'iniziativa, un'attività o un progetto di particolare rilevanza, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, su richiesta del soggetto organizzatore e corredata del programma dell'iniziativa/attività/progetto. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.
2. La richiesta di patrocinio deve essere redatta su carta semplice, indicando la data, la tipologia, la modalità di realizzazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. La domanda deve pervenire al Protocollo generale dell'Ente, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'evento.
4. La concessione del patrocinio non comporta la concessione di un contributo, per il quale deve essere fatta richiesta secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, fatta salva l'esenzione e la riduzione di tariffe, quando previste da Legge o Regolamento (suolo pubblico, TARI, Affissioni, etc…).
5. La Giunta Comunale può stabilire, in base alle richieste e alle necessità organizzative del soggetto organizzatore, la concessione in uso di locali, impianti, attrezzature di proprietà comunale, definendone modalità e regole, se non già contenute in altri Regolamenti.
6. Il patrocinio concesso con deliberazione della Giunta Comunale deve essere pubblicizzato dal soggetto organizzatore nella promozione dell'iniziativa attraverso l'apposizione del logo del Comune di Bosa e di altri eventualmente indicati in delibera su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE,REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 22 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELCONTRIBUTO

1.Il contributo non può essere superiore all'80% della spesa ammissibile. Può essere concesso fino al 100% della spesa ammissibile per lavori su beni di proprietà comunale eseguiti da soggetti, senza fini di lucro, concessionari di tali beni o che ne hanno la gestione.
2. I soggetti beneficiari, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, devono presentare formale accettazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante, pena la decadenza del provvedimento.
3. I soggetti beneficiari di contributi possono richiedere un acconto del 50 %. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.
4. Ad eccezione dei contributi di cui al precedente articolo 18, i beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego entro il 31 gennaio dell'anno successivo al provvedimento di concessione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità. I termini di rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 18 sono determinati nel provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di proroghe motivate.
5. La documentazione presentata e relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative deve essere almeno pari alla spesa ammissibile.
6. I beneficiari del contributo dovranno presentare anche copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate da cui risulti che le stesse sono state realizzate con il contributo del Comune di Bosa.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

7. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.
8. Ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
relazione dell'attività svolta;
rendiconto consuntivo dell'esercizio o dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
documentazione giustificativa della spesa sostenuta.
9.Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finchè non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con l'Area competente un piano di rientro rateale dal debito.

ARTICOLO 23- REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
   a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
   b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).
2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO24 - PUBBLICITA'

1. I beneficiari di contributi ordinari e straordinari nonché di patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata con il contributo/patrocinio del Comune di Bosa, mediante l'apposizione del logo comunale e la dicitura sottostante "realizzato con il contributo/patrocinio del Comune di Bosa" su tutto il materiale pubblicitario realizzato.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare il contributo. Tale circostanza può costituire, inoltre, motivo di inammissibilità ad ulteriori contributi per gli anni successivi.

ARTICOLO 25- CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO V
ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 26 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Bosa, per individuare le realtà operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto/ atto costitutivo lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività e iniziative di utilità sociale negli ambiti di intervento individuati nel presente regolamento, istituisce un Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'albo consente di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività realizzate, l'affidabilità organizzativa delle Associazioni e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale.
3. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti e i movimenti politici né le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.
4. L'Albo è strutturato come segue:
   a) indice;

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

b) anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
c) Sezione I: classificazione Associazioni operanti in ambito sportivo;
d) Sezione II: classificazione Associazioni operanti in ambito culturale/turistico/ricreativo/religioso;
e) Sezione III: classificazione Associazioni operanti in ambito sociale, socio-sanitario, assistenziale e dell'impegno civile.

ARTICOLO27 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:
   a) siano costituiti giuridicamente mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata da almeno sei mesi;
   b) abbiano un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato dal quale risulti esplicitamente lo svolgimento di attività senza fini di lucro e il perseguimento di finalità di interesse collettivo nei settori d'intervento individuati dal Regolamento;
   c) abbiano la sede operativa nel Comune di Bosa.
2. Per le sole Società e Associazioni sportive, si richiede:
   - l'iscrizione ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
   - l'iscrizione all'Albo Regionale delle associazioni/società sportive al momento della presentazione della domanda di contributo.
   - la pratica dell'attività sportiva nel Comune di Bosa.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Bosa, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente. In allegato alla domanda devono essere presentati:
   a) copia autentica dello Statuto e dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
   b) relazione sull'attività svolta abitualmente;
   c) per le sole associazioni sportive: la certificazione della Federazione Nazionale o dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
   d) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali;
   e) elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
   f) codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
   g) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.
2. L'iscrizione all'Albo, necessaria per l'erogazione dei contributi ordinari di cui al capo II, è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si renda necessario acquisire ulteriori documenti o integrare quelli già acquisiti. L'Ufficio assegna un termine, di norma non inferiore a 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. L'inutile decorso del termine comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il Responsabile dell'Area, con apposito avvio, stabilisce i termini entro i quali far pervenire le domande d'iscrizione.

ARTICOLO 29 - DINIEGO E CANCELLAZIONE

1. L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce motivo di non accoglimento della stessa.
2. In caso di mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, l'Ente dispone il diniego.
Per le Associazioni iscritte il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086

3. In caso di accertata perdita dei requisiti, l'Associazione è cancellata dall'Albo dal momento in cui si verifica tale perdita. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.
4. Del provvedimento di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

ARTICOLO 30- RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Ciascuna Associazione iscritta ha il dovere di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.
2. In caso di modifica dello scopo sociale nel corso del triennio, è necessario presentare domanda di nuova iscrizione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO33 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati relativi alla concessione di contributi e altri benefici previsti nel presente regolamento verranno diffusi e pubblicati nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

ARTICOLO 34 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, e verrà pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente.

PEC protocollo@pec.comune.bosa.or.it
C.A.P. 09089 C.so Garibaldi n.10
Tel. 0785/368000 Fax 0785/373949
CF 83000090916 –P.IVA 00202690913 – c.c.p. 11870086